

N. R.G. 2126/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **2126/2022** promossa da:

Y. D. B. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. C. M., elettivamente domiciliata in, presso il difensore avv. C. M.

PARTE ATTRICE

contro

S. A. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. D. E., elettivamente domiciliata in ... n., presso il difensore avv. G. E.

PARTE CONVENUTA

ASSICURAZIONE s.p.a. (C.F. e P.I. ...) con il patrocinio dell'avv. D. F. M. elettivamente domiciliata IN, presso il difensore avv. D. F. M.

PARTE CHIAMATA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:

l'attrice ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità ex artt. 41 cp, 2043 e/o 2050 cc della S. A., nella produzione dell'evento da lei descritto, condanni la convenuta, unitamente al legale rappresentate ed ai componenti dell'associazione, a titolo personale e con vincolo di solidarietà e/o la terza chiamata ASSICURAZIONE s.p.a., al risarcimento dei danni a lei cagionati dalla convenuta, quantificati nell'importo di € 75.502,13 (salvo errori e/o omissioni) ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Vinte le spese.

La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice.



In via gradata, accertato il concorso di colpa dell'attrice, ha chiesto di essere manlevata da ASSICURAZIONE s.p.a., anche in relazione alle spese di lite da lei sostenute.

La terza chiamata ha contestato, in via preliminare, l'operatività della garanzia assicurativa, relativa alla polizza n. .../.../.../... sottoscritta con C.S.E.N. per la ricorrenza, nel caso di specie, del cd. rischio elettivo, con rigetto della richiesta di rifusione delle spese legali sostenute da S. A..

Nel merito, accertata l'assenza di responsabilità della convenuta, che aveva adottato tutte le regole di prudenza, cautela e diligenza che la pratica dello sport in questione imponeva, rigetti la domanda formulata dall'attrice.

In via ulteriormente gradata, in applicazione dell'art. 1227, 2° comma c.c, accerti e dichiari che l'infortunio è da ricondurre alla responsabilità concorsuale dell'attrice, con riduzione proporzionale del risarcimento spettante.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 30.5.2022, Y. D. B. ha convenuto in giudizio S. A. assumendo che, in data 29 settembre 2019, alle ore 16.00 si era recata in località ... (...) dove, presso la S. A., previa iscrizione e pagamento della somma di € 80,00, aveva sottoscritto la tessera di socio "Jumper Card", per effettuare un lancio sportivo Bungee Jumping dal

Terminate le operazioni burocratiche, era stata preparata dal personale della S. A. ad effettuare il lancio dal ponte, indossando l'imbracatura.

Subito dopo il lancio e prima di terminare la corsa, era stata colpita violentemente al viso dal moschettone dell'elastico di trattenuta, non adeguatamente protetto.

Era stata soccorsa al termine del lancio dagli addetti della società convenuta ed era stata accompagnata presso l'Ospedale di ... (...) dai suoi famigliari dove, alle dimissioni, le erano state riscontrate le seguenti lesioni: *"trauma contusivo delle ossa nasali, trauma contusivo della bocca, ferita L-C del labbro superiore, avulsione di un incisivo superiore, contusione escoriata del palmo della mano sinistra"* con prognosi di giorni 15 (doc. n. 3).

Assumeva che, dopo un periodo di prognosi e di cure odontoiatriche le erano residue lesioni permanenti nella misura del 9 %, con quantificazione dell'invalidità temporanea in giorni 60 di cui 30 al 100 % e 30 al 50 %.

Il costo dei trattamenti odontoiatrici che dovrà ripetere, considerata l'età (27 anni) e l'aspettativa di vita (trattamento odontoiatrico già effettuato per € 7.900,00 maggiorato di 4 prestazioni future) era stato complessivamente quantificato dall'attrice nell'importo di € 31.600,00 (cfr doc. n.3).

2. Con comparsa depositata il 21.9.2022 si è costituita S. A., contestando le avverse pretese ed assumendo che la disciplina del lancio, nel c.d. bungee jumping, è da considerarsi attività sportiva con caratteristiche intrinseche di pericolosità.

L'attività prevede il lancio nel vuoto, da una piattaforma posta ad altezza considerevole, con il corpo assicurato ad apposito elastico.



In tale contesto non possono essere controllati tutti i rischi, in quanto non si possono escludere, al momento del lancio, gesti inconsulti messi in atto dai jumpers, a seguito di un eventuale ed improvviso attacco di paura.

È quindi impossibile eliminare totalmente il rischio connesso all'attività pericolosa, che ricade nell'alea contrattuale accettata dall'attrice, che aveva rilasciato liberatoria di responsabilità in data 29/09/2019 (doc. 2) dichiarando *“di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte”* nonché *“di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente”*.

La convenuta assumeva di aver adottato tutte le misure idonee ad escludere qualsiasi tipo di rischio, utilizzando attrezzatura idonea a prevenire eventuali traumi e mediante ricorso ad una procedura articolata e specifica, seguita da tutti i suoi organizzatori, per preparare ed istruire i jumpers prima di ogni fase di lancio.

Ha contestato, in subordine, il quantum debeatur, assumendo che l'importo dei danni richiesti non era commisurato alle lesioni effettivamente riportate dall'attrice a seguito del lancio, considerato che, nel verbale del pronto soccorso, si fa riferimento alla sola *“avulsione di un incisivo superiore”*.

Ha comunque chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa ASSICURAZIONE s.p.a. evidenziando di essere affiliata C.S.E.N. e di aderire alla polizza n. .../.../.../... sottoscritta dal C.S.E.N. per la responsabilità civile verso terzi dei suoi associati (doc. 11).

3. Con comparsa di costituzione depositata il 23.12.2022 si è costituita ASSICURAZIONE s.p.a. assumendo, in via preliminare, l'inoperatività della garanzia assicurativa relativa alla polizza n. .../.../.../... ripassata tra la stessa e lo C.S.E.N.

Evidenziava che, al punto n. 1 della pagina n. 2 delle condizioni particolari il contratto (cfr doc. n. 1) precisa che *“i partecipanti alle manifestazioni sportive sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato, con esclusione dei danni da essi subiti derivanti da Rischio elettivo dello sport praticato (Rischio intrinseco dello sport al quale di sottopone volontariamente colui che lo pratica)”*

Era quindi escluso, dalla copertura assicurativa, il danno subito dalla sig.ra Y. D. B., in quanto conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, nonché ad una scelta ben precisa di praticare uno sport caratterizzato da un elevato grado di intensità e pericolosità,

Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice, per assenza di responsabilità della convenuta, che aveva adottato tutte le regole di prudenza, cautela e diligenza che la pratica dello sport in questione imponeva.

In via gradata ha chiesto che, in applicazione dell'art. 1227, 2° comma cc, c.c., l'infortunio sia ricondotto alla responsabilità esclusiva o concorsuale dell'attrice, con conseguente proporzionale riduzione dell'importo a lei dovuto.

4. Preso atto dell'esito negativo della mediazione delegata, disposta dal giudice con ordinanza in data, 31.1.2023, erano state assunte le prove articolate dalle parti.



Ritenuto opportuno decidere, preliminarmente, sulla sussistenza del fatto, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre la CTU medico legale richiesta dall'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/03/2025, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 cpc.

A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie

a.1 Sulla base della ricostruzione del fatto, così come dedotto dalle parti ed all'esito delle prove assunte all'udienza del 6.3.2024, è possibile affermare che, al sinistro occorso all'attrice, è applicabile la disciplina dell'art. 2050 cc.

È circostanza pacifica che S. A. avesse organizzato, presso il ..., un'attività che prevedeva, per i soci iscritti, un salto nel vuoto con il corpo assicurato da un elastico, la cui tensione veniva calibrata considerando il peso della persona (cfr dichiarazioni rese all'udienza del 6.3.2024 da D. E. dipendente della S. A.).

Tale operazione andava effettuata dai singoli partecipanti all'evento, dopo aver indossato apposita imbracatura agganciata, tramite un moschettone, ad una fune di sicurezza, con il moschettone a sua volta chiuso in un involucro imbottito, detto banana.

Secondo l'attrice, il danno da lei riportato era dipeso dal colpo ricevuto al volto dal moschettone dell'elastico, non coperto da idoneo materiale protettivo e non esattamente regolato in base al suo peso e all'altezza.

a.2 Considerata la tipologia di attività svolta dalla convenuta, va precisato che, a norma dell'art.2050 cc, possono qualificarsi come attività pericolose sia quelle qualificate come tali dall'esistenza di specifiche norme, destinate a prevenire l'insorgenza di sinistri ed a tutelare l'incolumità pubblica, sia quelle per le quali la pericolosità trovi riscontro nella stessa natura delle cose e dei mezzi adoperati in concreto.

In definitiva, con l'espressione attività pericolosa, viene definita quella attività che è potenzialmente dannosa di per sé stessa e ciò per il rischio ineliminabile di danni che essa può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati.

Sotto tale profilo, anche una disciplina sportiva, nel corso della cui pratica si sia prodotto il danno, se risulti di per sé connotata da un rischio tale da ritenerla attività pericolosa, potrebbe dar luogo ad una responsabilità ex art. 2050 c.c.

La giurisprudenza ha ritenuto che l'atleta, impegnato in una manifestazione agonistica connotata da un rischio tale da qualificarla come attività pericolosa, che abbia accettato di esporsi a quegli incidenti di cui può essere prevedibile la verifica, in quanto derivanti da eventuali inevitabili errori del gesto sportivo proprio o degli altri atleti, impegnati nella gara, non esime l'organizzatore dall'obbligo di adottare tutte quelle misure e cautele atte ad evitare che si producano, a carico dell'atleta o del partecipante all'attività sportiva, conseguenze dannose più gravi di quelle normali, cautele che mirano quindi a contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva, apprestando



le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26860 del 19/09/2023).

In assenza di una specifica disposizione normativa, spetterà al giudice accertare se l'attività di cui si tratta, per sua natura o per i mezzi adoperati, sia in concreto pericolosa (Cass. sez. 3, Sentenza n. 8449 del 27/03/2019).

È altresì indubbio che la pericolosità dell'attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si è venuta svolgendo, tenendo conto sia della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla, sia della potenzialità di danno che essa comporta (cfr. Cass. 7916/2004).

a.3 Trasponendo tali riferimenti all'attività di cui si discute, ritiene il Tribunale che, indubbiamente, l'organizzazione di un'attività come quella precedentemente descritta, svolta da persone non avvezze a tale tipo di attività, che non possono qualificarsi come atleti e che per la prima volta affrontano una pratica così inusuale, sia concretamente qualificabile come attività pericolosa, essendo ad essa verosimilmente collegata una elevata possibilità di incidenti dannosi, della tipologia di quello per cui è causa.

Dal carattere intrinsecamente pericoloso di tale attività discende che gli organizzatori possano andare esenti da responsabilità solo dimostrando di aver approntato tutte le cautele necessarie a contenere il rischio nei limiti propri dell'attività in questione.

a.4 Va inoltre precisato che la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone che il danneggiato provi la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività e l'evento dannoso, gravando sul danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr. Cass. 2493/09, Cass. 19449/08).

È stato al riguardo precisato, dalla Suprema Corte, che finanche in assenza delle misure atte ad evitare il danno, assenza integrante una situazione astrattamente idonea a fondare una responsabilità del soggetto esercente l'attività pericolosa ex art. 2050 c.c., *“la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito (cioè, l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, anche quando tale causa sia attribuibile al fatto del danneggiato o di un terzo”* (Cass. 6036/08).

a.5 Va infine precisato che, nell'ipotesi in cui rimanga ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità va esclusa laddove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto al soggetto che esercita l'attività pericolosa (cfr. Cassazione civile sez. III n. 19872 del 22/09/2014).

Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato.

B. Sulla sussistenza effettiva del fatto dedotto in giudizio

b.1 Dall'istruttoria svolta è emerso che l'attrice, alle ore 16.00 del 29/09/2019 dopo aver ricevuto dalla convenuta le informazioni preliminari al lancio, aveva sottoscritto la dichiarazione liberatoria di responsabilità.

Aveva quindi raggiunto il punto di lancio, dove aveva indossato l'imbracatura di sicurezza.



Dopo aver ricevuto dall'operatore le raccomandazioni di respirare, tenere le braccia in alto aperte e non muoversi nella fase di discesa (cfr dichiarazioni rese dal teste D.B.F. e cartellonistica presente sulla zona di lancio sub. doc. 3) si era lanciata nel vuoto riportando, all'esito del salto, lesioni al volto per le quali si era rivolta alle ore 18.27 del 29.9.2019 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ... (...) che aveva formulato la seguente diagnosi "*trauma contusivo delle ossa nasali, trauma contusivo della bocca, ferita L-C del labbro superiore, avulsione di un incisivo superiore, contusione escoriata della palma della mano sinistra*" con prognosi di giorni 15 (doc. n. 3).

Come sopra evidenziato, è posto a carico della parte danneggiata l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, rimanendo a carico della parte danneggiata la causa ignota o incerta dell'evento dannoso.

b.2 Nel caso in esame l'attrice non ha in alcun modo dimostrato che il danno da lei lamentato fosse da ricondurre al colpo ricevuto al viso dal moschettone di aggancio dell'imbragatura.

Al contrario la convenuta ha dimostrato che tale moschettone, di cui è evidente l'indubbia pericolosità, era protetto da un involucro imbottito, chiamato banana, che si compone di due fasce di protezione, una interna più corta e maggiormente imbottita ed una esterna più lunga (cfr doc. 4 e 5). Il teste D. B. F., in risposta al capitolo 8) della II memoria di parte convenuta, pur precisando che era stato altro operatore a fare indossare alla sig.ra Y. D. B. l'imbragatura, ha precisato che lui supervisiona tutto, che vengono effettuati check incrociati, dal teste, dall'operatore che veste il jumper e da altri due operatori che sono addetti, uno alla macchina che viene monitorata tramite quadro elettrico ed uno che segue il cliente nel salto.

Va poi evidenziato che, dall'esame delle lesioni riportate dall'attrice, così come descritte nel referto del pronto soccorso, è verosimile che le lesioni dalla medesima denunciate siano da ricondurre ad un urto, avvenuto durante il lancio, tra il volto dell'attrice ed il palmo della sua mano sinistra che, infatti, presentava una contusione escoriata, così come emerge dall'esame del referto del pronto soccorso.

b.3 Va inoltre evidenziato che la convenuta ha allegato, alla memoria di replica depositata il 10.7.2023, alcune fotografie dell'attrice, precedenti all'epoca del sinistro, in cui la medesima presenta un evidente forma di necrosi ad un incisivo.

Si può quindi ritenere verosimile che l'attrice, durante il lancio, omettendo di tenere le braccia aperte, si sia scomposta ed abbia violentemente colpito il volto con la mano, procurandosi la lesione dell'incisivo, la contusione della mano e le conseguenti lesioni al labbro.

È inoltre ragionevole ritenere che, laddove il danno lamentato dall'attrice fosse stato effettivamente cagionato dal moschettone di acciaio, non adeguatamente assicurato all'interno dell'involucro protettivo raffigurato nelle fotografie allegate dalla convenuta, le lesioni riportate dall'attrice all'esito del lancio, sarebbero state ben più gravi di quelle visibili nelle fotografie allegate dall'attrice alla terza memoria ex art. 183 cpc, scattate a distanza di poco tempo dal sinistro, dove è presente la sola avulsione di un incisivo, verosimilmente quello già devitalizzato e due piccole ferite, una in bocca ed una al labbro.

La presenza di una problematica dentaria, di cui era affetta l'attrice in epoca antecedente al sinistro, è stata confermata dal teste dott. A. M. che, sentito udienza del 06/03/2024, ha dichiarato che l'attrice,



prima del sinistro, era stata da lui curata per un problema estetico che riguardava i 4 incisivi superiori, che avevano un problema di colore e forma, precisando che, nel corso delle cure effettuate, aveva proceduto a devitalizzare l'elemento 11.

La domanda formulata dall'attrice va quindi rigettata.

C. Sulle spese

c.1 Le spese di lite sostenute dalla convenuta seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.

Spese parametriate tra il minimo e il medio, considerata la linearità della decisione e la semplicità delle questioni trattate.

c.2 In forza dei principi di causazione e soccombenza, il rimborso delle spese processuali sostenute dall' ASSICURAZIONE s.p.a., chiamata in garanzia dalla convenuta, deve essere posto a carico dell'attrice, considerato che la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attrice, risultate infondate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2126/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

la domanda formulata dall'attrice.

CONDANNA

l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata che, considerato il valore dichiarato della controversia si liquidano, per ciascuna delle parti, in € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Pescara, 17/06/2025

Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica

